

ATTO N. 370

---

**DISEGNO DI LEGGE**  
*d'iniziativa della Giunta regionale*  
*(deliberazione n. 1372 del 29.11.2000)*

*“Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 - Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea”*

---

*Depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 4.12.2000*

*Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 4.12.2000*



## REGIONE DELL'UMBRIA

**OGGETTO:** MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI L.R. N. 17/1994. NORME PER L'ATTUAZIONE LEGGE N. 21/1992 IN MATERIA DI TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI NON DI LINEA.

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

29/11/2000

n.

1372

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Vice Presidente	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore		X
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore		X
MONELLI DANILO	Assessore		X
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	
SERENI MARINA	Assessore	X	

**Presidente :** LORENZETTI MARIA RITA

**Relatore :** DI BARTOLO FEDERICO

**Direttore:** TORTOIOLI LUCIANO

**Segretario Verbalizzante :** MANUALI PAOLA

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto l'art.23 del proprio regolamento interno;**

**Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore alle Politiche Territoriali, Ambiente e Infrastrutture avente per oggetto -Modifica ed integrazione Legge regionale 14 giugno 1994, n.17-;**

**Tenuto conto del parere e delle proposte formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;**

**Preso atto delle indicazioni emerse in sede consultiva con le Associazioni di categoria CNA e Confartigianato;**

**Acquisito il parere favorevole del Servizio Bilancio in ordine alla copertura finanziaria;**

**Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge corredato delle note di riferimento e della relativa relazione;**

**Ritenuto altresì di dover chiedere che sia adottata la procedura di urgenza ai sensi dell'art.46, comma 3 del Regolamento interno del Consiglio regionale, stante il disposto della norma transitoria di cui all'art.2 della L.R. n. 15 del 3 marzo 2000 che consente ai soggetti che hanno raggiunto i limiti di età previsti dall'art.6, comma 1, lett. H) della Legge regionale n. 17/94 di poter esercitare fino e non oltre il 31.12.2000;**

**Visto il Regolamento interno di questa Giunta;**

**A voti unanimi, espressi nei modi di legge,**


### DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto -Modifica ed integrazione Legge regionale 14 giugno 1994, n.17-e la relazione che l'accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare il proprio Assessore Dott. Federico Di Bartolo di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie ;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi dell'art.46, comma 3, del regolamento interno del Consiglio regionale.

IL DIRETTORE :     ING. LUCIANO TORTOIOLI




IL PRESIDENTE:



IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:





Disegno di legge: Modificazioni ed integrazioni alla LR 14 giugno 1994, n.17 "Norme per l'attuazione della Legge 15 gennaio 1992, n.21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea"

- L'erogazione di un contributo a favore delle Province per l'esercizio della delega delle funzioni sopra indicate.

Inoltre per risolvere il problema interpretativo posto dal comma 1 lett. h, dell' art 6, della L.R. 17/94, riguardante il limite d'età fissato per l'iscrizione all'albo, è necessario distinguere i requisiti d'età per l'accesso al ruolo da quelli relativi al rinnovo dell'iscrizione.

## RELAZIONE

Con l'allegata proposta di legge si intende modificare la legge regionale 17/94 e più in particolare gli artt. 4,5,6,7 e 8, sulla base delle considerazioni che seguono:

Con la L.R. 17/94 sono stati recepiti i principi stabiliti dalla Legge quadro 21/92 in materia di trasporto pubblico non di linea effettuato con autovetture fino a nove posti, natanti e motocarrozette.

Nello specifico per dare operatività alle norme nazionali si è provveduto:

- a istituire il ruolo regionale dei conducenti di veicoli e natanti presso le Camere di Commercio di Perugia e Terni (art.6, L. 21/92).
- a regolamentare l'iscrizione al suddetto ruolo prevedendo un esame di idoneità con colloquio orale sostenuto davanti ad una commissione regionale (art. 6 comma 3 L.21/92).

In altri termini alla Regione, per effetto delle norme sopra richiamate sono state attribuite funzioni meramente amministrative e di gestione. E' di tutta evidenza che tale impostazione confligge con i principi di decentramento amministrativo e sussidiarietà ed è in contro tendenza rispetto all'orientamento manifestato dalla stessa Regione con le leggi regionali 34/98 e 3/99.

Si rende pertanto necessario trasferire tali funzioni alle Province prevedendo:

- l'istituzione di Commissioni d'esami per ciascuna Provincia e la modifica conseguentemente degli artt. 4 e 7 nelle parti relative alla Commissione Regionale.

### 1) Limite di età per l'iscrizione al ruolo (comma 1 lett. h, art. 6).

La norma vigente prevede il limite massimo di anni 65 per i conducenti di autovetture motocarrozette e natanti e di 70 anni per i conducenti per i veicoli a trazione animale.

In particolare, per i conducenti di autovetture tale disposizione comporta che, in sede di rinnovo, (dopo 5 anni) il soggetto beneficiario ha 70 anni.

Pertanto, per evidenti ragioni, si propone di ridurre il limite di 65 anni previsto per i conducenti di autovetture a 60 anni.

### 2) Limite di età per il rinnovo dell'iscrizione.

All'art. 4 comma 1 sono individuati i compiti della Commissione Regionale e fra questi alla lett. b) " la verifica alla scadenza di ogni quinquennio della sussistenza dei requisiti fissati all'art. 6, comma 1, lett. h , già sopra richiamati.

Come sopra si accennava è necessario distinguere i due aspetti del problema ossia i requisiti per l'iscrizione da quelli del rinnovo.

A tal riguardo per le motivazioni che seguono si propone di non fissare limiti di età per il rinnovo dell'iscrizione specificando alla lett. b), del comma 1, dell'art. 4, i requisiti per il rinnovo e, a tal fine, si fa osservare quanto segue:

- a) L'iscrizione al ruolo regionale di cui alla L.R. 17/94, è una delle condizioni poste dalla L. 21/92 per l'esercizio dell'attività di noleggio e di taxi, sottoposto a regime autorizzatorio di competenza dei Comuni.



b) Le imprese artigiane che, nella Regione dell'Umbria, svolgono l'attività di Trasporto Persone (noleggio con conducente e taxi) e utilizzano veicoli che appartengono alla categoria M1 e quindi "autovetture fino a 9 posti" attualmente sono 246, tra cui 211 imprese individuali e 35 società.

Per le caratteristiche del servizio che esplicano esse si concentrano prevalentemente nei comuni di maggiori dimensioni ed in quelli ad alta vocazione turistica.

La problematica del limite di età di 65 anni per l'iscrizione al Ruolo, interessa nel medio periodo circa il 40% degli operatori del settore, di cui:

- il 19% ha superato i 65 anni;
- il 12% ha superato 60 anni;
- il 7-8% circa ha superato i 55 anni.

c) Il Codice della strada ha regolamentato in modo diverso il trasporto pubblico non di linea svolto con autovetture dal noleggio con conducente svolto con autobus sia per le diverse caratteristiche tecniche dei veicoli utilizzati, (autobus e autovetture) sia per le diverse caratteristiche del servizio offerto (il servizio pubblico non di linea nella maggioranza dei casi nell'ambito del territorio comunale, il noleggio con conducente tramite autobus viene svolto su tutto il territorio nazionale ed in alcuni casi internazionale).

d) I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di servizio pubblico non di linea dalle norme di settore, Legge quadro n. 21/92 L.R. n. 17/94, artt. 85, 86, 115 e 116 del C.d.S. sono:

- la patente di categoria "B",
- il certificato di abilitazione professionale "KB":
- l'iscrizione al ruolo regionale dei conducenti.

L'art. 116 del C.d.S. per la guida di autovetture aventi al massimo nove posti richiede la patente di guida di categoria "B", rilasciata dal

Dipartimento dei Trasporti Terrestri previo esame e verifica dei requisiti psico-fisici.

La patente ha una validità di dieci anni fino al compimento del cinquantesimo anno di età, di cinque anni fino a settantanni e di tre anni oltre del settantesimo anno di età.

Tali periodi possono essere ridotti dalla Commissione Medica Provinciale in presenza di dubbi sui requisiti fisici e psichici del titolare, così come previsto dall'art. n. 319 del regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.

Il Certificato di Abilitazione Professionale "KB" si ottiene tramite il superamento di apposito esame presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri, ha una validità eguale a quella della patente di guida e viene rinnovato, tramite la verifica dei requisiti psico-fisici previsti dall'art. 310 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., insieme alla patente stessa.

Per chi ha compiuto i 65 anni di età la validità del CAP può essere ridotta dietro richiesta della Commissione Medica Provinciale in base all'art. 113 del regolamento di esecuzione del C.d.S..

Il Certificato di Abilitazione Professionale "CAP" è un atto pubblico che autorizza a guidare particolari tipi di veicoli, nel caso specifico autovetture destinate a svolgere il servizio pubblico non di linea.

e) Il noleggio con conducente ed il servizio del trasporto pubblico locale svolto con mezzi aventi più di nove posti (autobus), come sopra si accennava sono soggetti ad una normativa di settore diversa da quella del servizio Pubblico non di linea. Infatti, per la guida degli autobus gli artt. 115 e 116 del C.d.S. si richiede:

- la patente di guida di categoria "D",

- il Certificato di Abilitazione Professionale "KD";
- il limite massimo di 65 anni per la guida di autobus, autoarticolati, autotreni, e ed autocarri adibiti al trasporto di persone.

In sostanza il settore è ampiamente disciplinato dalla normativa nazionale che per l'attività di conducente di taxi e autonoleggio ha già previsto una serie di vincoli sufficienti a garantire la sicurezza del trasporto pubblico locale non di linea.


Pertanto non si ritiene opportuno porre in sede di rinnovo dell'iscrizione al ruolo ulteriori vincoli ad una attività che viceversa necessita di adeguati supporti per la trasformazione delle numerose imprese individuali in aziende di maggiori dimensioni.

Infine, con l'obiettivo di assicurare ai candidati la massima neutralità di giudizio si propone di modificare l'art. 8, comma 1 prevedendo per il superamento degli esami la soluzione di quiz a risposta multipla in sostituzione del previsto colloquio così come in altri esami simili viene abitualmente fatto.



Disegno di legge:

Modificazioni ed integrazioni alla LR 14 giugno 1994, n.17 "Norme per l'attuazione della Legge 15 gennaio 1992, n.21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea"



**Art. 1.**

1. Nella rubrica dell'art.4 della LR 14 giugno 1994, n.17, la parola "regionale" è sostituita con "provinciale".

2. Al comma 1 dell'art.4 della LR 17/94, le parole "E' costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale la Commissione regionale" sono sostituite con le seguenti: "Ciascuna Provincia costituisce la Commissione provinciale"

3. Al comma 1, lett b), dell'art.4 della LR 17/94, dopo la locuzione "all'art.6" è aggiunto: " , comma 1, lettere a), b), c),d), e), f), g)".

4. Nell'alea del comma 2 dell'art.4 della LR17/94, la parola "regionale" è sostituita da "provinciale" comma 2 dell'art.4 della LR17/94, la parola "regionale" è sostituita da "provinciale".

5. Al comma 2, lett. b), dell'art.4 della LR 17/94, le parole "Giunta regionale" sono sostituite con "Provincia".

6. Al comma 3 dell'art.4 della LR17/94, la parola "regionale" è sostituita da "provinciale".

7. Al comma 5 dell'art.4 della LR17/94, le parole "del 25 maggio 1993, n.396" sono sostituite con "del 21 luglio 2000, n.138".

8. Al comma 6 dell'art.4 della LR17/94, la parole " dipendente regionale dell'Ufficio Viabilità e Trasporti" sono sostituite con "funzionario della Provincia".

**Art. 2**

1. Al comma 1, lett.h), dell'art.6 della LR 17/94, la locuzione "65 anni" è sostituita con "60 anni".

**Art. 3**

1. Al comma 1, dell'art. 7 della LR 17/94, le parole "commissione regionale di cui all'art.4, con sede presso l'Ufficio viabilità e trasporti della Giunta regionale" sono sostituite con "Commissione provinciale di cui all'art.4".

#### Art. 4

1. Al comma 1, dell'art. 8 della LR 17/94, le parole "in colloquio basato su domande concernenti le" sono sostituite dalle seguenti "nella soluzione di domande a quiz a risposte multiple sulle".

#### Art. 5

1. Dopo l'art. 11 della LR 17/94, è inserito il seguente:

#### Art.12

1. Le funzioni delegate con la presente legge alle Province sono finanziate mediante lo stanziamento definito annualmente con legge di bilancio sul Cap. 3126, denominato " Contributo regionale agli enti locali nelle spese di funzionamento per l'esercizio della delega in materia di servizi pubblici di trasporto regionale".





**REGIONE DELL'UMBRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**  
Direzione Politiche Territoriali, Ambiente ed Infrastrutture



Servizio Mobilità e Trasporti

Prot. N. 12127/0

06100 Perugia 29 NOV. 2009

Risposta al foglio N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Allegati \_\_\_\_\_

**OGGETTO: d.d.l. Modifica ed integrazione Legge regionale 14 giugno 1994, n.17.**

Al Dirigente del Servizio Segreteria della Giunta regionale  
Dott.ssa Paola Manuali

E, p.c.  
Al Dirigente del Servizio Bilancio  
Dott. Giampiero Antonelli


**LORO SEDE**

In relazione al disegno di legge di modifica ed integrazione della Legge regionale 14 giugno 1994, n.17, iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna della Giunta regionale, si specifica che il parere favorevole del Servizio Bilancio è stato acquisito verbalmente.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio Mobilità e Trasporti  
Dott.ssa Annita Serio

AS/rt  
Par bil ddl.doc



**REGIONE DELL'UMBRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**  
Presidenza della Giunta regionale

*Comitato Legislativo*

**MESSAGGIO FAX**

Data 07/11/2000

Destinatario \_\_\_\_\_ Dott.ssa Annita Serio \_\_\_\_\_

Fax n° \_\_\_\_\_ 5567 \_\_\_\_\_

Mittente \_\_\_\_\_

Fax. n° \_\_\_\_\_ 075-504.3557 \_\_\_\_\_

Totale pagine (questa inclusa) \_\_\_\_\_ 04 \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In caso di problemi di ricezione contattare il 075-504.3467




**REGIONE DELL'UMBRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**  
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

Prot. n° 26807

Perugia, 7 NOV. 2000



Al Direttore alle politiche  
territoriali  
**Ing. Luciano Tortoioli**  
Sede

**OGGETTO:** DDL "Modificazioni ed integrazioni della LR 14 giugno 1994, n. 17  
"Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1999, n. 21, in  
materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto  
pubblici non di linea".

Con riferimento alla Sua del 30.10.2000 prot. 11130 si trasmette il disegno di legge indicato in oggetto, rielaborato con le modifiche concordate insieme al rappresentante della Sua Direzione Dott.ssa Annita Serio, nella seduta del 3 novembre u.s., sul quale il Comitato Legislativo ha espresso parere favorevole.

Distinti saluti.

Avv. Marco Rufini

Allegato: come nel testo